

Contratto di assicurazione responsabilità civile e tutela legale del capofamiglia

“ZERO PENSIERI”

Fascicolo Informativo

edizione 1° Gennaio 2012

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali.**

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

“ZERO PENSIERI”

1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa p. 2

Glossario p. 6

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto "ZERO PENSIERI" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.

La invitiamo pertanto a **leggere con attenzione** tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, **prima della sottoscrizione della polizza.**

I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziati in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it. Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, Arca Assicurazioni Le ha messo a disposizione il numero verde 800-849089 per darle tutte le risposte necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d) **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123**.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.

Capitale sociale 25,0 milioni di euro.

Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.

Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Avvertenza: il prodotto è a tacito rinnovo pertanto, in mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, **il contratto è prorogato per un anno e così successivamente** (art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di seguito denominate CGA).

E' opzionabile il non tacito rinnovo con conseguente decadenza della garanzia automaticamente alle ore 24:00 della data di scadenza contratto indicata in polizza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

“Zero Pensieri” è una copertura assicurativa della **responsabilità civile del capofamiglia** e copre pertanto **i danni causati ai terzi nel compimento dei fatti della vita privata** (escluso quanto assicurabile con la polizza Responsabilità Civile auto obbligatoria) da parte dell'assicurato e **dei componenti della sua famiglia di diritto e di fatto**.

Le **Condizioni Generali di Assicurazione** sono composte da due sezioni:

- Sez. 1 – Responsabilità Civile della vita privata;
- Sez. 2 – Tutela Legale.

La gestione della garanzia della sezione 2– Tutela Legale è affidata ad ARAG Assicurazioni S.p.A., Compagnia specializzata in tale copertura assicurativa.

Avvertenza:

Ciascuna Sezione comprende le specifiche **esclusioni** e limiti di seguito indicate:

Sezione	Esclusioni artt. CGA
1 – Responsabilità Civile della vita privata	19
2 – Tutela Legale	26, 33

Alcune garanzie della Sezione 1 – Responsabilità Civile della vita privata sono prestate con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti previsti all'articolo 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per comprendere l'assicurazione parziale e l'applicazione di scoperti e franchigie:

Assicurazione Parziale

Esempio 1 - Sezione I – Responsabilità Civile della vita privata

Massimale assicurato → € 1.000.000

L'assicurato durante la sua vita privata causa un danno ad un terzo quantificato a termini di polizza in € 1.200.000:

- massimale assicurato inferiore al danno provocato e pertanto insufficiente a risarcire il terzo danneggiato
- il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 1.000.000 cioè il valore del massimale
- i restanti € 200.000 restano a carico dell'assicurato.

Scoperti e Franchigie

Esempio 2 – Applicazione della franchigia per danno causato dal cane di proprietà

- Valore del danno → € 1.500,00
- Franchigia di € 150 come previsto dall'art. 18 punto f)
- Rimborso della Compagnia al terzo che ha subito il danno → € 1.500 – € 150 = € 1.350.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le **dichiarazioni rese** alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente **esatte e complete**. Le eventuali **dichiarazioni inesatte e le reticenze** potrebbero infatti essere **causa di annullamento e/o risoluzione del contratto**, e comportare la **riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa**, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e Art. 3 CGA.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Se durante la vita del contratto, le circostanze del rischio originariamente descritte subissero delle variazioni tali da comportarne **modifiche sostanziali**, tali modifiche, **devono essere comunicate per iscritto alla società (artt. 9 e 10 CGA)**.

La **mancata comunicazione** alla società può comportare la **perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo salvo quanto previsto all'art. 9 CGA e art. 1898 del Codice Civile.

Nel contratto sono previste situazioni di non assicurabilità i cui riferimenti sono riportati nella seguente tabella:

Sezione	Esclusioni artt. CGA
1 – Responsabilità Civile della vita privata	19
2 – Tutela Legale	33

6. Premi

Il premio deve essere pagato ogni anno anticipatamente, ne è possibile il frazionamento semestrale senza oneri aggiuntivi.

Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

7. Rivalse

Il prodotto "Zero Pensieri" non prevede l'applicazione di rivalse in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: la polizza è a **tacito rinnovo con facoltà** delle parti di esercitare annualmente **il diritto di recesso** con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata nelle modalità previste dall'art.11 – Proroga del contratto e disdetta.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l'accadimento del danno).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

11. Regime fiscale

Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali in base alle aliquote sotto riportate:

Garanzia	Aliquota
Responsabilità Civile	22,25%
Tutela legale	21,25%

C. Informazioni su procedure liquidative e reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato e/o il contraente **devono fare quanto** è loro possibile per **evitare o diminuire il danno**, nonché dare **immediato avviso del sinistro** attraverso il **numero verde 800.484343** alla società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta.

Nel paragrafo **“Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile”** all'interno della “Sezione 1 – Responsabilità Civile della vita privata” delle Condizioni Generali di Assicurazione, si riportano gli **obblighi dell'assicurato e/o del contraente in caso di sinistro**.

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata a:

Arag Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, n° 59 – 37135 Verona, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: **045.8290411**,

fax per invio nuove denunce di sinistro: **045.8290557**

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro **045.8290449**

Inoltre, nelle condizioni generali di assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **“Modalità di apertura sinistri”** congiuntamente al **Modulo di richiesta di indennizzo**.

13. Reclami

I reclami devono essere inoltrati:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie

A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

A partire dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Direttore Generale e rappresentante legale

Dott. Marco Casu



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione identificato nella scheda di polizza. Per la sola sezione 2 – Tutela Legale, la definizione si intende riferita all'assicurato e al suo nucleo familiare.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ASSISTENZA GIUDIZIALE: attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza per evitare il ricorso al giudice.

CASO ASSICURATIVO: il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione di Tutela Legale.

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

DANNO EXTRA CONTRATTUALE: il danno ingiusto conseguente al fatto illecito extracontrattuale. Tra danneggiato e il responsabile non deve esistere alcun rapporto contrattuale.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate ed i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali assicurati), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti ad orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto e le strade private) nonché le attrezzature sportive e per i giochi, escluse le piscine.

FRANCHIGIA: la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

NUCLEO FAMILIARE: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i figli minorenni anche se non conviventi e i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'assicurato.

POLIZZA: il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente\assicurato.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A.

TUTELA LEGALE: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209\05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE IN LITE: valore oggetto di richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prova. Tale definizione rileva all'attivazione della prestazione garantita.

“ZERO PENSIERI”

2) Condizioni Generali di Assicurazione

Indice:

Condizioni Generali di Assicurazione	p. 2
• Sezione 1 – Responsabilità Civile della vita privata	p. 4
• Sezione 2 – Tutela Legale	p. 8
Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative	p. 12
Modulo richiesta di indennizzo	p. 13

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato in relazione alle garanzie indicate nella polizza.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in polizza e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo, sempreché siano avvenute in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o di colpa grave. La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 5 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il **pagamento del premio** o della rata di premio è **andato a buon fine** l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio sia effettivamente andato a buon fine. **Se il contraente non paga** le rate di premio successive la prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 8 - Durata

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla polizza.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve **dare comunicazione** scritta alla società di ogni aggravamento del rischio.

Gli **aggravamenti di rischio non noti** o non accettati dalla società **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in **buona fede** dall'assicurato.

Art. 10 - Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare alla società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 11 - Proroga del contratto e disdetta

Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta** da parte dell'assicurato o da parte della Società, la durata del contratto viene **prorogata per un anno** e così successivamente. La **disdetta** deve essere inviata **almeno 30 giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata. Il contraente ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

Art. 12 – Pagamento del premio con addebito del conto corrente

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il contraente, al momento della stipula del contratto, **autorizza la banca**, “in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti” con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il premio alla firma di questo contratto e per i premi successivi. **L’eventuale estinzione del conto corrente** o la revoca dell’autorizzazione di addebito, **deve essere comunicata** alla società almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contraente è tenuto a concordare con la società la nuova forma di pagamento del premio.

Art. 13 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la società e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la società e l'assicurato stesso.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 17 - Riservatezza dei dati

Arca Assicurazioni S.p.A. si impegna alla raccolta e gestione dei dati personali così come previsto dall'allegato 3 “Informativa sulla tutela dei dati personali” del Fascicolo Informativo.

Sezione 1 – Responsabilità Civile della vita privata

Art. 18 - Oggetto della garanzia responsabilità civile vita privata

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.

Si precisa che i danni provocati in conseguenza della **partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici** sono in garanzia **solo per l'eccedenza e la copertura** delle polizze di assicurazione della responsabilità civile delle predette associazioni e istituti.

I danni da **conduzione delle abitazioni in locazione ai figli** dell'assicurato che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località sono in garanzia con una **franchigia fissa per sinistro di Euro 150,00**.

Sono compresi nell'assicurazione i rischi inerenti:

- a) a modellismo in genere, anche a motore, a scopo di svago, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche, comprese prove e manifestazioni;
- b) a proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'assicurato munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, ma escluso l'esercizio della caccia;
- c) a proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'assicurato deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'assicurato stesso;
- d) a pratica di attività sportive, **a eccezione dei casi previsti dall'art. 19 "Rischi esclusi" punto ii), lettera a);**
- e) alla responsabilità derivante a terzi ai quali l'assicurato abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- f) a danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella **con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano**; è compresa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, **purché tale custodia non costituisca attività professionale**. Tale estensione è prestata con una **franchigia per sinistro di Euro 150,00**;
- g) a responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con abitazioni civili di proprietà dell'assicurato, ubicate nel Territorio Italiano, per danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico, **esclusa ogni responsabilità professionale** inerente all'attività in essi esercitata;
- h) a danni da incendio, esplosione e scoppio a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi.

La copertura viene inoltre estesa:

- i) alla responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulettes, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'assicurato;
- j) alla responsabilità civile dell'assicurato, nella sua qualità di trasportato su veicolo o natante a motore di proprietà altrui; **esclusi** comunque **i danni ai mezzi stessi e i danni riconducibili alla circolazione**;
- k) limitatamente ai danni fisici, con una **franchigia assoluta per sinistro di Euro 150,00**, alla responsabilità civile dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 18 anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del sinistro, di una valida assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria;
- l) alla responsabilità civile dell'assicurato e del coniuge non legalmente separato nella loro qualità di proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano. La garanzia è estesa

ai danni derivanti da caduta da neve o ghiaccio dai tetti, nonché per danni a terzi causati da caduta di porzioni del fabbricato compresi pannelli solari, antenne radiotelevisive o radioamatoriali installate in modo fisso;

- m) ai danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'assicurato su fabbricati di proprietà adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano. **Tale estensione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato;**
- n) ai danni da interruzione o sospensione di attività industriali, agricole, commerciali o di servizi, purché derivante da sinistro indennizzabile ai sensi del presente art. 18 lett. l);
- o) con l'applicazione di una **franchigia fissa per sinistro** di Euro 150,00, alla responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'assicurato, ubicati nel Territorio Italiano, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio;**
- p) ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'assicurato, ubicati nel Territorio Italiano; **tale estensione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato;**
- q) alla committenza a terzi per lavori di straordinaria manutenzione, relativamente ai fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'assicurato, ubicati nel Territorio Italiano, compresi ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, purché eseguiti con le prescritte licenze edilizie;
- r) alla committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza di fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'assicurato, ubicati nel Territorio Italiano, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- s) ad eventuali danni a terzi che colf e badanti dovessero causare in occasione di lavoro o di servizio durante lo svolgimento delle loro mansioni in rapporto di dipendenza con l'assicurato.

In caso di abitazione in condominio, comproprietà o multiproprietà l'assicurazione, di cui al presente articolo, si intende prestata a favore del solo assicurato tanto per i danni dei quali lo stesso debba rispondere in proprio, quanto per la quota proporzionale a suo carico, di danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni obbligo di tiposolidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scoperta di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti.

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e il coniuge non legalmente separato, **fino alla concorrenza di Euro 500.000,00, per sinistro e per anno assicurativo**, delle somme a cui egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio derivanti da fabbricati di proprietà adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano.

Sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente **alle lesioni personali** dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 19 - Rischi esclusi

i) Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione responsabilità civile:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate, salvo quanto previsto all'art. 18.

ii) L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali, salvo quanto previsto all'art.18 lettera f);

- c) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
- d) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- e) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto all'art. 18 lettera p);
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) ai trasportati su veicoli a motore salvo quanto previsto all'art. 18 lettere j) e k);
- h) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo salvo quanto previsto all'art.18 lettera h);
- i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
- j) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- k) derivanti dalla conduzione di piscine;
- l) a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio di cose dell'assicurato salvo quanto previsto all'art.18;
- m) derivanti dall'esercizio della caccia;
- n) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- o) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- p) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- q) provocati da campi elettromagnetici;
- r) provocati da insalubrità dei locali;
- s) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- t) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'art.18 lettera n);
- u) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Art. 20 - Pluralità di assicurati

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento; resta convenuto che, qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, in nessun caso la società risponderà per una somma superiore a detto massimale nel caso di corresponsione di più assicurati tra loro.

Art. 21 - Estensione territoriale

L'assicurazione si intende operante per il mondo intero.

Norme in caso di sinistro responsabilità civile

Art. 22 - Denuncia di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile dare immediato avviso del sinistro attraverso il numero verde 800.484343 alla società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 23 - Gestione delle vertenze e spese legali

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sezione 2 – Tutela Legale

a) Garanzia Tutela Legale Vita Privata

(Operante solo se richiamata in polizza)

PREMESSA

La gestione dei sinistri tutela legale è stata affidata dalla società a:

**Arag Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale
Viale del Commercio, n° 59 – 37135 Verona**

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 24 – Oggetto dell'assicurazione

1. La società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di € 5.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo**, assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati nella presente sezione.**

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto** di quanto previsto dal **tariffario nazionale forense**, con **esclusione dei patti conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali**;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 29 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 29 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' **garantito** l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 27 comma 3.

Art. 25 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 26 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al **risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento** che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi **il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
- In presenza di **più violazioni** della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa **viene prestata** per i casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 27, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - **vertenze** promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto **domande identiche o connesse**;
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate** e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo **massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 27 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'assicurato deve **immediatamente denunciare alla società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'assicurato ha il diritto, a partire dalla fase giudiziale, di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Per la fase stragiudiziale, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia, tramite incarico affidato ad un legale del Network.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato**.
5. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la società o ARAG.

Art. 28 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a**:

- informare immediatamente la società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi**, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, **fornire** ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 29 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia, tramite incarico affidato ad un legale del Network.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 27.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
4. L'assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte** ad alcuna **transazione della vertenza**, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, **senza preventiva autorizzazione di ARAG**.
5. L'eventuale **nomina** di Consulenti Tecnici di parte e di Periti **viene concordata con ARAG**.
6. La società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di **disaccordo** in merito alla **gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la società o ARAG**, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un **arbitro** che decide secondo equità, **designato di comune accordo dalle parti** o, in mancanza di accordo, **dal Presidente del Tribunale** competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 30 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 31 - Estensione territoriale

- a. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- b. Nell'ipotesi di controversie contrattuali le garanzie si intendono prestate per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Art. 32 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 24 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di assicurazione, che il contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'assicurato, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, i figli minorenni anche se non conviventi e i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'assicurato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato.

Art. 33 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà, compravendita e dalla circolazione stradale, navale e di aeromobili relativa a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- m) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non direttamente utilizzati dall'Assicurato;
- n) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; solo in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- o) per qualsiasi controversia relativa alla locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi;
- p) per controversie contro la società e ARAG.
- q) per controversie contrattuali contro Arca Vita S.p.A. e le sue società controllate e l'Istituto Bancario Intermediario della polizza.

Art. 34 – Ambito Vita Privata

Le garanzie valgono per:

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 35 – Ambito Fabbricato

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di tutti i fabbricati o parte di essi, **purché direttamente utilizzati**, ovvero non concessi a terzi a titolo gratuito, oneroso o in qualsiasi altra forma.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

b) Garanzia Tutela Legale contrattuale

(Operante solo se richiamata in polizza)

Art. 36 – Tutela Legale contrattuale

Ad integrazione di quanto riportato **agli artt. 34 e 35** delle presenti condizioni d'assicurazione, le garanzie **vengono estese** nell'ambito della vita privata e del fabbricato per **sostenere controversie** nascenti da **presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte**, sempreché il **valore in lite sia superiore a €200,00 e inferiore a €52.000,00. Fermo il resto.**

Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Servizio Sinistri Rami Elementari

- dall'Italia



- dall'estero **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a "Servizio Sinistri Rami Elementari":

- Fax **045.8182397**
- Telegramma **Arca Assicurazioni S.p.A
Servizio Sinistri
Via San Marco, 48
37138 Verona**

Tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono
- numero del CONTRATTO

e potrà essere formulata utilizzando il "Modulo richiesta di Indennizzo" che segue.

Modulo richiesta di indennizzo

Polizza ZERO PENSIERI

DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8182397
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via San Marco, 48
37138 – Verona
Fax 0458182397

N° Sinistro (riservato alla Società)

N° CONTRATTO

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e nome / Ragione sociale:

Luogo e data di nascita

CF/PI

Residente in Via civ.

Cap.....Comune..... Provincia.....

Tel.

Sig. :

Reperibilità:

giorni

dalle ore

alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO **Garanzia Danni alle cose** **Garanzia Tutela Legale**

Data e ora

Località di accadimento del sinistro

Causa e descrizione dell'evento

Terzi danneggiati (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo):

Descrizione danni

Autorità intervenute

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)

Coordinate bancarie IBAN:

Banca

Intestatario

Firma del denunciante 


Data

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali sensibili

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano
- alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____ Firma: 

“ZERO PENSIERI”

3) Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A. via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it, e presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.